

## CONVENZIONE

Ordine degli Avvocati di Napoli  
Anno/N. Prot. : 2022 / 010013  
Data prot. : 13/09/2022  
DOCUMENTO IN ENTRATA  
Cod. classif. : 04

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

### TRA

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del Presidente Avv. Antonio Tafuri, con sede in Centro Direzionale – Piazza Coperta – 80143 Napoli (di seguito anche l'“Ordine”)

### E

- Associazione no profit CROP NEWS – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate (di seguito anche l'“Associazione”), in persona del Presidente Dott. Eduardo Marotti, con sede in Via Nizza 45 – 00198 Roma (di seguito anche l'“Associazione”)

### PREMESSO

- A.** che l'introduzione, da parte del legislatore, della possibilità per il creditore di accedere, a mezzo di apposita istanza (*ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c.*), ai dati patrimoniali dei debitori in possesso delle banche dati delle PP.AA. e dell'anagrafe tributaria costituisce una preziosa risorsa ai fini della possibilità di un effettivo recupero del credito azionato. A differenza dei mezzi ordinari di verifica della consistenza patrimoniale dei soggetti obbligati, infatti (Catasto, Conservatoria, Centrale Rischi e bollettini informativi investigativi, spesso non aggiornati), le informazioni ottenibili con la procedura *ex art. 492 bis c.p.c.* consentono di verificare con certezza e maggior efficacia se il soggetto è titolare di immobili, se svolge attività lavorativa o percepisce pensione, quali rapporti intrattiene con gli istituti di credito. Oltre a ciò, l'Agenzia delle Entrate comunica anche se gli immobili di proprietà dei debitori sono condotti in locazione da eventuali terzi (con possibilità di PPT nei confronti dei relativi conduttori);
- B.** che la suddetta procedura introdotta dal Legislatore ai fini d'indagine del patrimonio del debitore risulta essere sì efficace circa le capacità di indagine, ma allo stesso tempo inefficace circa i tempi amministrativi incerti per l'evasione del richiesto.
- C.** che la procedura di cui all'art. 492 *bis c.p.c.* viene azionata soltanto nella fase esecutiva della già espletata azione civile, ossia quando vi è oggettiva difficoltà per il creditore ad avere un reale quadro dello stato patrimoniale del debitore. Insomma, ad insolvenza od inadempimento già avvenuto;
- D.** che l'Associazione – nell'ambito delle previsioni statutarie e regolamentari e nel contesto del progetto “ITALIA VIRTUTE (Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine)”, di seguito anche “ITALIA VIRTUTE” – si è costituita con lo scopo di effettuare diagnosi dei negozi giuridici, circa i soggetti, le parti e l'oggetto dei contratti obbligatori, onde evitare che l'insaturazione dei predetti rapporti negoziali possano terminare in cause di infruttose sentenze ed altrettante procedure infruttose di pignoramento dei beni;
- E.** che il Rating Reputazionale – pubblicato dal periodico online CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) edito dall'Associazione – è elaborato da MEVALUATE HOLDING Ltd con l'impiego di un algoritmo proprietario umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale) che analizza ed elabora solo **documenti e certificati**<sup>1</sup> conferiti dagli interessati in quattro ambiti: 1. penale; 2. fiscale; 3. Civile; 4. Lavoro e impegno civile; 5. Studi e formazione – solo per persone fisiche – (certificazioni varie);

- F.** che i certificati pubblici necessari alla determinazione del Rating Reputazionale di cui al punto che precede sono resi disponibili dagli interessati (nessun problema di privacy), controparti nei rapporti obbligatori, quali ad esempio clienti privati (per l'analisi del merito di credito del fornitore in funzione della concessione di pagamenti dilazionati e/o per adeguate verifiche antiriciclaggio), lavoratori dipendenti (che partecipano volontariamente a programmi di valutazione del potenziale e/o a percorsi di carriera e/o di aumenti retributivi proposti dal datore di lavoro), fornitori (per l'iscrizione all'Albo Fornitori dei committenti) e partner;
- G.** che, in definitiva, detto Rating Reputazionale è idoneo a determinare preventivamente e utilmente – in modo oggettivo, digitalizzato, documentato e tracciabile – il grado di fiducia meritato dalle controparti nei rapporti obbligatori ma anche nelle relazioni personali;
- H.** che gli Avvocati iscritti all'Ordine di Napoli, per la prevenzione e la tutela di aziende, enti, consumatori e utenti da essi rappresentati potranno iscriversi **gratuitamente** all'Associazione per consultare i Rating Reputazionali delle controparti dei rispettivi clienti alle condizioni previste dal Regolamento dell'Associazione; altresì potranno ricevere **gratuitamente** consulenza e assistenza tecnica da un Gruppo di Lavoro composto da professionisti qualificati residenti nella città di Napoli.

**Ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

1. La Premessa è parte integrante, sostanziale e inscindibile della presente convenzione.
2. L'Associazione, per la durata della presente convenzione si impegna a:
  - a) associare **gratuitamente** gli Avvocati iscritti all'Ordine di Napoli, anche in funzione della preventiva, gratuita consultazione dei Rating Reputazionali delle controparti dei rispettivi clienti;
  - b) erogare **gratuitamente** agli Avvocati iscritti all'Ordine di Napoli consulenza e assistenza tecnica in relazione alle opportunità offerte dal Rating Reputazionale delle controparti nei

<sup>1</sup> Il rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile pubblicato da CROP NEWS è diverso per le persone fisiche e per le persone giuridiche.

**Per le persone fisiche** è dato nella forma A-A-A-100-100 (il migliore, mentre il peggiore è espresso in Z-Z-Z-0-0) ed è suddiviso in cinque sub-rating reputazionali: **1. penale** [documentato dai certificati generale casellario giudiziale (D.P.R. n. 313/2002, art. 25); casellario giudiziale europeo, solo per cittadini italiani (D.P.R. 14.11.2002 n° 313, art. 25-ter, comma 1); informazioni con valore legale sui precedenti penali europei, solo per cittadini europei non italiani (D.P.R. 14.11.2002 n° 313, art. 25-ter, comma 2); informazioni con valore legale sui precedenti penali europei, solo per cittadini extraeuropei (ECRIS-TCN, Circolare Ministero della Giustizia 05.04.2018); carichi pendenti Procura della Repubblica competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni (art. 27 D.P.R. n. 313/2002); misure di prevenzione (Legge n. 1423/1956; D. Lgs. n. 159/2011 integrato e modificato dalla Legge n. 161/2017; Legge n. 183/2011, art. 15, modificato dal D. Lgs. n. 50/2016); iscrizione nel registro notizie di reato della medesima Procura della Repubblica (art. 335 c.p.p.); **2. fiscale** (documentato dal certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, successivamente sostituito dal certificato unico debiti tributari); **3. civile** (documentato sia dal certificato generale del casellario giudiziale (D.P.R. n. 313/2002, art. 25), sia dal certificato iscrizione a ruolo di cause civili del Tribunale competente per il comune di residenza degli ultimi dieci anni, sia dagli atti giudiziari oggetto di profilo reputazionale contro un terzo – promosso da uno o più contraenti attori in giudizio avverso i contraenti convenuti nel medesimo giudizio – inviati al periodico online CROP NEWS e sintetizzati nell'apposita sezione **Cronache giudiziarie – Lettere al Direttore**); **4. lavoro e impegno civile** (documentato da abilità, competenze, meriti, verificati da dichiarazione redditi, bilanci, polizze assicurative a tutela dei terzi, referenze di clienti o datori di lavoro, ecc.); **5. studi e formazione** (documentato dai certificati relativi ai titoli di studio conseguiti e agli obblighi di aggiornamento professionale imposti dalla legge).

**Per le persone giuridiche** è dato nella forma A-A-A-100 perché il sub-rating studi e formazione non è previsto e alcune certificazioni sono peculiari.

rapporti obbligatori e nelle relazioni personali a garanzia dei rispettivi clienti.

3. A fronte degli impegni assunti dall'Associazione l'Ordine si impegna a divulgare, mediante comunicazione diretta a tutti i propri iscritti, il contenuto della presente convenzione.
4. L'Ordine si impegna altresì a pubblicare il contenuto della presente convenzione sulla apposita pagina del sito web istituzionale dell'Ordine. È parimenti data facoltà all'Associazione di pubblicizzare la presente convenzione attraverso il proprio sito web, con espresso divieto di effettuare attività promozionale direttamente nei confronti degli iscritti, in particolare l'invio di comunicazioni, di ogni tipo, agli indirizzi ordinari o di posta elettronica, ivi inclusa la posta elettronica certificata degli iscritti; diversamente l'Ordine si riserva di risolvere di diritto il presente accordo con effetto immediato ed agire per il risarcimento di tutti danni arrecati dall'Associazione, ivi inclusi quelli reputazionali e di immagine.
5. La presente convenzione ha la durata di un anno solare a decorrere dalla data della sottoscrizione e non si rinnoverà tacitamente. Nel caso in cui una parte intenda disdire la presente convenzione dovrà inviare una lettera raccomandata A.R. contenente una formale comunicazione con preavviso di 60 (sessanta) giorni.
6. L'Associazione e l'Ordine acconsentono e si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche "GDPR") e di ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabile. L'Associazione, nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali degli iscritti all'Ordine che dovessero aderire alla presente convenzione, opererà quale titolare autonomo del trattamento, così come definito dal GDPR, assolvendo a tal uopo tutte le conseguenti obbligazioni.
7. La presente convenzione si intenderà comunque risolta di diritto nei seguenti casi, che si elencano tassativamente:
  - a) mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui ai punti nn. 2., 3. e 4.;
  - b) qualsiasi comportamento di una delle due Parti contrario a buona fede, correttezza e diligenza da cui consegua un danno per l'interesse e l'immagine dell'altra parte.
8. Ciascuna delle Parti consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, a condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Letto, confermato, sottoscritto

Napoli, li

Associazione CROP NEWS

Il Presidente Dott. Eduardo Marotti



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Il Presidente Avv. Antonio Tafuri

